



Decreto Dirigenziale n. 11 del 24/07/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

L.R. 28 NOVEMBRE 2000 N. 16. SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE. FORTE COSTRUZIONI S.R.L. E ALTRI. INTEGRAZIONE D.D. N. 2 DEL 11-01-2018.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 ha provveduto alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche nonché ai casi di rimozione del vincolo medesimo;
- b. che detto vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti;
- c. che, per le strutture ricettive soggette a vincolo, il Comune può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- d. che quest'ultima, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva compatibilmente con gli atti della programmazione regionale;
- e. che la L.R. n. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, che:
 - e.1 l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle Province e ai Comuni (art. 7, co. 1);
 - e.2 la pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, co. 2);
 - e.3 sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla legge 16/04 alla Regione e alle Province (art. 8, co. 1);
 - e.4 alla Regione e alle Province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale (art. 8, co. 2);
- f. che, a tutt'oggi, la pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione è stata esercitata soltanto con l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), avvenuta con la L. R. del 13 ottobre 2008 n. 13, mentre non sono stati adottati i Piani Settoriali Regionali (PSR) di cui alla citata L.R. 16/2004 regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio;

CONSIDERATO

1. che con nota prot. 165219 del 07/03/2017 il SUE del Comune di Pontecagnano Faiano, non aveva univocamente identificate i relativi subalterni collegati alle particelle catastali elencate nella richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/01 e della L.R. n. 19/01 prot. 14382 del 24/04/2017 per le quali veniva richiesta la rimozione del vincolo di destinazione, ai sensi della L.R. n. 16/2000 art. 5;
2. che con nota del 19/06/2018 acquisita al protocollo dell'Ufficio il 20/06/2018 con n. 395058 il Dirigente del SUE del Comune di Pontecagnano Faiano trasmetteva i relativi subalterni delle particelle catastali così come di seguito specificati:
Part. 1143 Sub 1, Sub 2, Sub 4 e Sub 5;
Part. 1140 Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19, Sub 20, Sub 21, Sub 22, Sub 23, Sub 24 e Sub 25;
Part. 1137 Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19, Sub 20, Sub 21, Sub 22, Sub 23, Sub 24.

RITENUTO

Pertanto necessario procedere all'integrazione del D.D. n. 2 dell' 11/01/2018 svincolando, ai sensi della L.R. n. 16/2000 art. 5 i subalterni summenzionati;

VISTI

- a. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)

- b. la L.R. 28 novembre 2000, n. 16, “Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche”;
- c. la L.R. 28 novembre 2001, n. 19
- d. la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del territorio”;
- e. la L.R. 13 ottobre 2008, n. 13 “Piano Territoriale Regionale”;
- f. la D.G.R. n. 296 del 15/05/2018 con la quale ha conferito l’incarico di Staff –Programmazione sistema turistico della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo all’Avv. Luigi Lucarelli;

alla stregua dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- a. di procedere all’integrazione del D.D. n. 2 dell’11/01/2018 svincolando, ai sensi della L.R. n. 16/2000 art. 5, i relativi subalterni delle particelle catastali così come di seguito specificati:
Part. 1143 Sub 1, Sub 2, Sub 4 e Sub 5;
Part. 1140 Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19, Sub 20, Sub 21, Sub 22, Sub 23, Sub 24 e Sub 25;
Part. 1137 Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19, Sub 20, Sub 21, Sub 22, Sub 23, Sub 24.
- b. di demandare al Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - prima che assuma ogni determinazione circa il mutamento della predetta destinazione d’uso - le valutazioni tecniche e giuridico-amministrative, di propria esclusiva competenza e responsabilità, in merito al rispetto di tutte le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie;
- c. di trasmettere il presente atto al Comune di Pontecagnano Faiano (SA), all’EPT di Salerno, al BURC per la pubblicazione e per conoscenza, all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali.

Lucarelli